

**Parte prima - N. 8**

**Anno 45**

**12 maggio 2014**

**N. 140**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2014, N. 4

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

*Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 13 novembre 2001, n. 35*

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), è inserito il seguente:

**“Art. 5 bis**

*Contributo annuale*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità di cui all'articolo 3.

2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione e allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

3. La Fondazione è tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il rapporto

annuale di cui all'articolo 2, comma 1 ter, il quale attesta altresì lo stato di attuazione del programma di attività di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.”.

**Art. 2**

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. All'onere derivante dall'articolo 5 bis, pari a Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”.

**Art. 3**

*Norme di prima applicazione*

1. Per il 2014 la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della L.R. n. 35 del 2001 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 12 maggio 2014

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 464 del 7 aprile 2014; oggetto assembleare n. 5408 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 246 in data 9 aprile 2014;
- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente;

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2014 del 23 aprile 2014, con preannuncio di relazione orale in aula del consigliere Giuseppe Pagani, nominato dalla Commissione in data 16 aprile 2014;

- Scheda tecnico-finanziaria;
- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 7 maggio 2014, alle ore 17.52, atto n. 89/2014.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

**Nota all'art. 1**

Comma 1

1) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2001, che concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 5

Conferimenti

1. La Regione concorre alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione con un conferimento di Lire 400.000.000 (pari a euro 206.582,76).».

**Note all'art. 2**

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 35 del 2001, che concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 6

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di svi-

luppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.

2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L. 16/06/70 n. 281 ). Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001, n. 10.».

2) il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 37

Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».